

REGOLAMENTO

ATLETI AZZURRI

	NOME	FUNZIONE	DATA
APPROVAZIONE		CONSIGLIO FEDERALE	25/11/2013
REDAZIONE	ANTONELLO PANZA	SEGRETARIO GENERALE	18/12/2016
APPROVAZIONE		CONSIGLIO FEDERALE	20/12/2016 N. 301
MODIFICA		CONSIGLIO FEDERALE	24/2/2020 N. 41

INDICE

- Art. 1 - Definizione di Atleta Azzurro e **Atleta d'Interesse Nazionale**
- Art. 2 - Composizione - Ruoli
- Art. 3 - Divisa
- Art. 4 - Doveri degli Azzurri
- Art. 5 - Convocazioni federali
- Art. 6 - Limiti delle effettuazioni delle scommesse sportive
- Art. 7 - Normativa Antidoping
- Art. 8 - Codice di Comportamento Sportivo
- Art. 9 - Provvedimenti per inadempienze
- Art. 10 - Norma di rinvio
- Art. 11 - Decorrenza

Art. 1 - Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d'Interesse Nazionale

- 1.1 Acquisiscono la qualifica di "Azzurri" gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e nuoto in acque libere che prendono parte -sotto l'egida della F.I.N.- a meeting internazionali, ad incontri internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.N. e dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.
- 1.2 Acquisiscono la qualifica di "Atleta d'Interesse Nazionale" **nelle rispettive fasce di appartenenza di seguito indicate**, gli Atleti **agonisti** che risultano anche in una sola delle seguenti condizioni:
- Atleta d'Interesse Nazionale di fascia "A":
- convocato in manifestazioni olimpiche, mondiali o europee a livello di categoria Juniores (LEN o FINA);
 - convocato per Manifestazioni Assolute Internazionali;
 - finalista in sede di campionato assoluto a livello individuale e, limitatamente alla Pallanuoto, di squadra;
 - designato dal Commissario Tecnico mediante convocazione in raduni assoluti.
- Atleta d'Interesse Nazionale di fascia "B":
- **che abbiano partecipato o sia qualificato ad un Campionato Nazionale in una disciplina federale in qualsiasi categoria d'età, ad esclusione della categoria Esordienti.**
- 1.3 Le qualifiche di "Azzurri" e di "Atleti d'interesse Nazionale" permangono fino al termine della stagione agonistica successiva a quella nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dalla attività nazionale.

Art. 2 - Composizione- Ruoli

- 2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:
- a) dal rappresentante della Federazione nella persona del capo delegazione/ dirigente accompagnatore, o dal dirigente federale di ciascun settore nel caso di convocazioni comportanti la presenza di più discipline;
 - b) dal responsabile tecnico nazionale di settore;
 - c) dagli Atleti;
 - d) dai tecnici federali o all'uopo incaricati;
 - e) dai medici federali;
 - f) dai fisioterapisti;
 - g) dal preparatore atletico;
 - h) da eventuali figure convocate dalla F.I.N. in ruoli funzionali al buon esito della trasferta,
 - i) dal Capitano degli Atleti, laddove nominato.
- 2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il rappresentante della Federazione ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.

- 2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal rappresentante della Federazione.
- 2.4 Il responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.
- 2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del rappresentante della Federazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall'eventuale sostituto.
- 2.6 Il rappresentante della Federazione ed il responsabile tecnico sono tenuti su eventuale richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore federale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal responsabile tecnico quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.
- 2.7 Tra gli Atleti di ogni squadra o rappresentativa può essere designato un capitano della squadra o della rappresentativa: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.
- 2.8 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la squadra o la rappresentativa e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il capitano prende il posto in testa alla squadra o alla rappresentativa accanto all'Alfiere.
- 2.9 Quando sono riunite più squadre o rappresentative ognuna ha il proprio capitano maschile e femminile.

Art. 3 - Divisa

- 3.1 Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le squadre e le rappresentative nazionali, gli Atleti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla F.I.N.
- 3.2 Per "divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico" fornito dalla F.I.N. deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, ivi incluso qualsiasi tipo di costume da gara, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima F.I.N.
- 3.3 In deroga a quanto indicato nel precedente comma, non costituisce violazione da parte degli Atleti del settore Nuoto e Nuoto di Fondo l'eventuale utilizzo di un costume personale diverso da quello fornito dalla stessa F.I.N. a condizione che gli Atleti interessati provvedano a sottoscrivere formale dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato 1) e nell'Allegato 2) del presente Regolamento, dichiarazione da intendersi valida per l'intero quadriennio olimpico.
- 3.4 L'utilizzo del costume personale è in ogni caso ammesso solo a condizione che siano neutri e che si provveda alla rimozione e/o cancellazione del marchio e/o logo dell'azienda produttrice e comunque di qualsiasi altro marchio non autorizzato con modalità tali da renderli effettivamente non visibili.

Art. 4 - Doveri degli Azzurri

- 4.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:
- al massimo impegno agonistico;
 - al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, in particolare, al Codice di Comportamento etico-sportivo;
 - al rispetto delle norme emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;
 - ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
- 4.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.
- 4.3 Per assenze causate da malattia e certificate a cura della Società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
- 4.4 Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

Art. 5 - Convocazioni federali

- 5.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta del Commissario o Direttore Tecnico e sentita la Direzione Sportiva, con atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti e alle società di appartenenza.
- 5.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.
- 5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal responsabile tecnico, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.
- 5.4 L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario federale.

Art. 6 - Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive

- 6.1 In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della F.I.N. di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

Art. 7- Normativa Antidoping

- 7.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.
- 7.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI, della LEN, della FINA o del CIO possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 7.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer - Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.
- 7.4 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.
- 7.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale devono fornire al C.O.N.I. le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 7.6 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 7.7 Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità. Le Società e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 7.8 Le *Norme Sportive Antidoping* sono pubblicate e sul sito del CONI www.coni.it/antidoping che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione e sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 8: Codice di comportamento sportivo

- 8.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo* del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- 8.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
- 8.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it e sul sito della FIN www.federnuoto.it/federazione/normative.

Art. 9 - Provvedimenti per inadempienze

- 9.1 Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili

dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi.



9.2 In particolare il Consiglio Federale della F.I.N., in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Rappresentative nazionali dell'obbligo ad indossare e utilizzare esclusivamente le divise, le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla F.I.N., fatta salva la deroga di cui al precedente articolo 3.3 ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:

- a) per violazioni minori, intendendosi come tali l'utilizzo di materiale difforme, purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.N., in allenamento e/o riscaldamento in condizioni di assenza di copertura dei media (televisione e stampa): riduzione per ogni singolo turno di allenamento/riscaldamento dei premi e/o delle borse di studio maturate e maturande nella misura di Euro 1.000,00 fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni singola manifestazione, importi rispettivamente elevati ad Euro 2.000 e ad Euro 30.000 per le violazioni commesse in occasione dei Giochi Olimpici, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati Europei e Mondiali ad esclusione delle violazioni commesse in occasione dei Giochi Olimpici, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati Europei e Mondiali;
- b) per le violazioni commesse in tutte le competizioni durante il corso delle gare e in tutte le sue fasi (batterie, semifinali e finali), riduzione dei premi e delle borse di studio eventualmente concessi nella misura di euro 2.000 per ogni singola violazione e nella maggiore misura di euro 3.500 nel caso che la medesima violazione avvenga in occasione della partecipazione ai Giochi Olimpici, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati Europei e Mondiali, fino ad un massimale di 30.000 ero per ogni singola manifestazione;
- c) per le violazioni riguardanti l'utilizzo da parte degli Atleti di materiale recante marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.N. nonché l'eventuale eliminazione o oscuramento del logo FIN e/o degli sponsor presenti sul materiale fornito da F.I.N. (con la sola eccezione del costume personale da competizione) il Consiglio Federale può disporre l'applicazione, in aggiunta alle sanzioni indicate alla lettera b) del presente articolo, dei seguenti provvedimenti:
 - la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a finali nelle quali l'Atleta abbia commesso accertate irregolarità;
 - la revoca delle borse di studio per un periodo minimo di mesi 6 sino ad un massimo di mesi 48 coincidenti con la durata delle medesime borse di studio;
 - il possibile ritiro, in caso di reiterate infrazioni, dalla rappresentativa nazionale partecipante alla manifestazione e/o della possibile esclusione dalla convocazione in rappresentative nazionali per un periodo minimo di mesi 6 fino ad un massimo di mesi 15;
 - la possibile interruzione delle forme di assistenza diretta tecnica, logistica, medico-fisioterapica per gli Atleti assistiti presso i Centri federali e degli eventuali contributi allo stesso titolo erogati alle Società di appartenenza per gli Atleti assistiti in forma indiretta.

9.3 I provvedimenti di cui al precedente punto 9.1 lettere a), b) e c) che determinano la riduzione dei premi e/o delle borse di studio, qualora gli importi già maturati dai singoli Atleti risultino incipienti, sono recuperati a valere sulle successive somme eventualmente deliberate allo stesso titolo dalla F.I.N. a favore dei medesimi Atleti.

- 9.4 I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti -in via amministrativa- in attuazione del presente Regolamento:
- non precludono la valutazione da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi;
 - mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.
- 9.5 I provvedimenti assunti dal Consiglio federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli Atleti interessati a cura della Segreteria Generale a $\frac{1}{2}$ raccomandata a/r; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare a $\frac{1}{2}$ raccomandata a/r una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.
- 9.6 I provvedimenti assunti dal Consiglio federale in via amministrativa in attuazione del presente Regolamento non precludono, per i fatti più gravi, la facoltà della F.I.N. di procedere con azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi di cui sopra.



Art. 10: **Norma di rinvio**

10.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla F.I.N. e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi internazionali ai quali la F.I.N. aderisce.

Art. 11: **Decorrenza**

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previo pubblicazione sul sito ufficiale della F.I.N.

Allegato 1 Regolamento Atleti Azzurri FIN

REGOLE PER L'UTILIZZO DEL COSTUME DA COMPETIZIONE PERSONALE PER IL
SETTORE NUOTO E NUOTO DI FONDO

1. Premesse

- 1.1 Il Regolamento Atleti Azzurri della F.I.N. consente, in ragione della particolarità delle gare di Nuoto e Nuoto di Fondo, ai componenti delle Squadre Nazionali FIN la libertà dell'Atleta nella scelta Equipaggiamento Specialistico "costume da competizione".
- 1.2 Il presente documento precisa le condizioni ed i termini per l'esercizio da parte dell'Atleta della suddetta facoltà di utilizzo del costume da competizione personale e le previsioni in esso contenute costituiscono parte integrante del Regolamento Atleti Azzurri della F.I.N.
- 1.3 Gli Atleti sono autorizzati all'utilizzo del costume personale da competizione solo in caso di avvenuta sottoscrizione da parte dell'interessato della formale dichiarazione di cui all'art. 3.3 di impegno al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1) e nell'Allegato 2) del Regolamento Azzurri per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Definizioni

- 2.1 "Costume da competizione regolare": indica il costume da allenamento e/o competizione fornito dal Fornitore Ufficiale/Sponsor della FIN, che si indossa in tutte le competizioni di nuoto, nei raduni, negli allenamenti pubblici derivanti dalla partecipazione dell'atleta alla Squadra Nazionale. Tale costume reca il marchio commerciale del fornitore tecnico e quello dello sponsor ufficiale in totale conformità con le disposizioni FINA.
- 2.2 "Costume da competizione personale": indica il costume scelto dall'atleta, previo comunicazione al responsabile della F.I.N. o suo delegato, il quale deve essere privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore (salvo che non si tratti dello Sponsor Federale indicato da FIN), monocolore e in linea con le disposizioni in materia emanate dalla FINA.

2.3 “Equipaggiamento Specialistico”: indica l’abbigliamento e/o l’equipaggiamento che la FIN di volta in volta riconosce essere in grado di incidere efficacemente sulla prestazione dell’Atleta, per effetto delle particolari caratteristiche del suddetto abbigliamento e/o equipaggiamento.

2.4 “Squadra Italiana di Nuoto e Nuoto di Fondo”: indica tutte le squadre senior o junior che rappresentano l’Italia in tutte le discipline dello Sport del Nuoto e Nuoto di Fondo.

3. Abbigliamento della Squadra

3.1 La F.I.N. riconosce il diritto di utilizzo del costume da competizione personale a condizione che l’Atleta interessato rispetti l’obbligo di utilizzare il suddetto Costume da competizione purché privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore e monocoloro (salvo che non si tratti del Fornitore Tecnico della FIN).

3.2 Laddove non fosse possibile l’utilizzo di costumi neutri, l’Atleta è tenuto ad oscurare completamente marchi e segni distintivi non autorizzati; eventuali coperture parziali e/o inefficaci comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento degli Atleti Azzurri.

3.3 L’Atleta può utilizzare il costume da competizione personale solo dopo che sarà stato esaminato dal Team Manager al momento della partecipazione alle competizioni e alle relative attività di riscaldamento e allenamento come membro di una Squadra Nazionale di Nuoto Italiana.

3.4 L’Atleta interessato è comunque obbligato ad utilizzare l’abbigliamento, la cuffia e le calzature fornite dalla Federazione Italiana Nuoto o da qualsiasi Fornitore Ufficiale della stessa in tutte le occasioni nelle quali è convocato in qualità di membro della Squadra di una Squadra Nazionale di Nuoto e/o comunque appaia in un contesto che riguarda la Squadra Nazionale di Nuoto e in particolare: presenza in sede di competizione, in tutte le gare, riscaldamento pre-gara, cerimonie di premiazione, sessioni fotografiche, conferenze stampa, interviste durante gli allenamenti o in qualsiasi altro momento come indicato dal Team Manager, con la sola eccezione del costume da competizione approvato dalla FIN.

3.5 L'inosservanza di quanto previsto dal presente Allegato e, in particolare, l'oscuramento o la cancellazione dei loghi FIN nonché l'oscuramento o cancellazione di uno o più loghi degli sponsor della FIN presenti sul materiale fornito agli Atleti, con la sola eccezione del costume personale da competizione, rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento Azzurri.

Allegato 2) Regolamento Atleti Azzurri FIN

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA
ELETTRONICA

- 1) In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.
- 2) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.
Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:
 - uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
 - orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
 - uso di linguaggio sessualmente esplicito;
 - immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
 - discriminazioni su base etnica o razziale.
- 3) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:
 - trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
 - accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
 - professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

- 4) Le comunicazioni via SMS e whatsapp, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.
- 5) Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono utilizzate per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro allenatore, dirigente della società).
- 6) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Federazione Italiana Nuoto possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.
- 7) La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 2) rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli Azzurri.